



*Area Direzione Generale*

prot 16170 del 16/06/2011  
P.E. N. 155/2011  
Integrazioni prot. 28/03/2012

**CERTIFICAZIONE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA ED  
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n. 7/ 2012**  
(ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. 22.01.2004 n. 42)

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**VISTI:**

- il D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.;
- la L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i.;
- la D.G.R. 15.03.2006 n. 2121 e la D.G.R. IX 2727 del 22/12/2012;
- i Decreti della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia di accreditamento del Comune di Curtatone per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche:
  - n. 6820 del 03.07.2009;
  - n. 9447 del 23.09.2009;
  - n. 14545 del 30.12.2009 ;
- il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19 gennaio 2010;
- il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s. m."(G.U. n. 199 del 26 agosto 2010);
- il comma 11 dell'art. 146, del DLgs. 42/2004, così come modificato dalla L. 106/2011;

**VISTA** la nomina Dirigenziale prot. 4323 del 15.02.2012;

**CONSIDERATO** che il Sig. Eugenio Giaccon, residente a Curtatone, Via Cantarana, 6, in qualità di Presidente e concessionario del Circolo Sportivo Calcio Grazie, con sede in Via Pozzarello CM, ha presentato in data 16.06.2011 con prot. 14898 richiesta di accertamento di compatibilità paesistica per:

- "tettoie e difformità prospetto di edificio pertinenziale circolo sportivo a Grazie";
- area sita in Via Morante a Curtatone;
- identificativo N.C.T. mappale 253-106 del foglio 1;

**ACCERTATO** che:

- le opere in oggetto rientrano fra quelle le cui funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sono state attribuite a questo Ente ai sensi dell'art. 80 della succitata L.R. 11.03.2005 n. 12;
- l'area oggetto dell'intervento è soggetta a tutela paesaggistica in quanto ricadente in ambito delimitato dal Parco Regionale del Mincio, ricompreso nell'elenco dei parchi regionali di cui alla D.G.R. 15/03/2006 n. 8/2121 ed istituito con la L.R. 08/09/1984 n. 47, mentre il Piano Territoriale di Coordinamento è stato costituito con D.G.R. 7/193 del 28/06/2000 e che l'intervento ricade in "Zona di iniziativa comunale orientata";

**VISTI:**

- il parere della Commissione Paesistica prot. 18917 del 12.07.2011;
- il parere del Parco del Mincio prot.2622/2011, prot. arrivo 18825 del 12.07.2011, favorevole;
- la richiesta di chiarimenti da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio prot. 22683/2011 prot. arrivo 27246 del 11.10.2011;
- la documentazione integrativa trasmessa dal Sig. Eugenio Giacon con prot. arrivo 8453 del 28.03.2012;
- il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio prot. 17244 del 07.08.2012 prot. arrivo 22147 del 16.08.2012, favorevole;

**VISTO** il parere della Commissione Comunale del Paesaggio prot. 23255 del 03.09.2012, che si allega in copia al presente atto, favorevole;

**RITENUTO** pertanto che l'intervento, per dimensioni, materiali e tipologie, non comporti alterazioni significative dei valori paesistici e ambientali né dell'immagine del territorio;

**DECRETA**

1. Di esprimere autorizzazione paesistica e pertanto:

**A P P R O V A** ai sensi degli artt. 146 e 167 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42

la richiesta di accertamento di compatibilità paesistica che il Sig. Eugenio Giacon, residente a Curtatone, Via Cantarana, 6, in qualità di Presidente e concessionario del Circolo Sportivo Calcio Grazie, con sede in Via Pozzarello ha presentato in data 16.06.2011 con prot. 14898 e con integrazioni prot. 8453 del 28.03.2012 per :

- "tettoie e difformità prospetto di edificio pertinenziale circolo sportivo a Grazie";
- area sita in Via Morante a Curtatone;
- identificativo N.C.T. mappale 253-106 del foglio 1

per la realizzazione delle opere indicate in premessa e meglio esplicitate nei seguenti elaborati progettuali allegati al presente atto:

- a. Relazione paesaggistica integrativa alla P.E. 155/11;
- b. Tav. 01 Estratti di Mappa e PRG – Rilievo fotografico;
- c. Tav. 02 Stato attuale Stato da sanare Stato di confronto;

2. Di disporre altresì l'invio del presente provvedimento, senza gli elaborati progettuali, è inviato:

- a) alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Brescia, Cremona e Mantova con sede in Via Gezio Calini, 26, 25121 BRESCIA alla casella [sbap.autorizzazionepaesaggistica@beniculturali.it](mailto:sbap.autorizzazionepaesaggistica@beniculturali.it) ;
- b) alla Regione Lombardia, U.O. Tutela e Valorizzazione del Territorio, Struttura Paesaggio, Via Sasseti, 32/2, 20124 MILANO;
- c) al parco del Mincio, Piazza Porta Giulia, Mantova;

3. Di dare atto che:

- ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;
- il presente provvedimento ha durata quinquennale, è immediatamente efficace e concerne unicamente il controllo previsto dal citato D. Lgs. 42/2004, non costituendo presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto.

4. che il presente atto autorizzativo :

- è affisso all'albo pretorio comunale per il periodo di 15 gg. consecutivi;
- diviene efficace dalla data di emanazione;
- ha durata quinquennale dalla data di efficacia di cui al punto precedente (art. 146, c. 4, D.Lgs. 42/2004).

5 Di dare altresì atto che:

- contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla L.1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall' avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;
- in base alle disposizioni contenute nel comma 12 dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Curtatone, li 03.09.2012

Il Responsabile del Procedimento

Rita Dall'Olio  
